



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005

1. DELIBERE DELLA C.A.F.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 24.10.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di :

Sig. Pasquale ESPOSITO (calciatore tesserato A.S. S.Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 e dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. e della società A.S. S.MARCO della violazione di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

sentiti per la Procura Federale il Vice-Procuratore Federale Dott. Fausto Taverniti nonché l'Avv. Gianfranco Marcello quale sostituto;

considerato che il calciatore Esposito Pasquale ha presentato denuncia querela presso l'Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti di un direttore di gara senza aver richiesto preventivamente l'autorizzazione alla F.I.G.C. violando così la clausola compromissoria indicata dall'art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale;

che tale comportamento integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva previsti dall'art. 1 del C.G.S.;

che la società S. Marco risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione del proprio tesserato;

visto l'art. 11 bis del C.G.S.;

P.Q.M.

irroga al Sig. Pasquale ESPOSITO la squalifica fino al 10 GIUGNO 2008 (tenuto conto della squalifica irrogata con il comunicato Ufficiale n° 101 del 21.03.2005);

alla società A.S. S.MARCO la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nonché l'ammenda di € 100,00.

RECLAMO N. 13 della società F.C. SAMBIASE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica Campo di giuoco per TRE gare, inibizione dirigenti MAZZEI Salvatore e SCARPINO Antonio fino al 30.06.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto, in via preliminare, di sospendere il giudizio con esclusivo riferimento alle inibizioni irrogate dal Giudice Sportivo ai dirigenti Mazzei e Scarpino, rendendosi necessario convocare "a chiarimenti" l'arbitro della gara e gli assistenti nonché l'Osservatore Arbitrale alla seduta del 7.11.2005;
rilevato che dai rapporti di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti addebitati alla società Sambiasse a titolo di responsabilità oggettiva;

P.Q.M.

sospende il giudizio per quanto concerne l'impugnazione delle inibizioni irrogate dal Giudice Sportivo ai dirigenti Mazzei e Scarpino, disponendo la convocazione "a chiarimenti" dell'arbitro, degli assistenti nonché dell'Osservatore Arbitrale della gara Sambiasse - Paolana disputatasi il 2.10.2005, per la seduta del 7.11.2005;
rigetta il reclamo per quanto riguarda la squalifica del campo di giuoco;

RECLAMO N. 15 della società SAN FRANCESCO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (Squalifica calciatore PIRRI Carlo per TRE gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che il calciatore Pirri Carlo si è reso unicamente responsabile di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore PIRRI Carlo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 25/10/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)